

# VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE KEMONIA



Il giorno 07 del mese di AGOSTO dell'anno 2024 alle ore 18,00 nei locali dell'associazione **KEMONIA** siti in via Paladini n. 7b a Palermo (Pa), si è riunita l'assemblea straordinaria della associazione **KEMONIA**, su convocazione del Presidente, con il seguente Ordine del giorno:

- 1- Comunicazione del Presidente;
- 2- Modifiche Statuarie ex D.lgvo 117/17;
- 3- varie ed eventuale.

Sono presenti: Tutti i soci come specificati dallo Statuto vigente: i Sig.ri:

Sig. **Misseri Calogero** Presidente  
Sig.ra **Monforte Teresa** Vice Presidente  
Sig.ra **Gnoffo Cristina** Segretario

Il Presidente, constatato che tutti i delegati sono presenti, alle ore 18,10 dichiara aperta la seduta.

**Si passa a trattare il 1°) Punto all'o.d.g.: comunicazione;**

Il Presidente, nel ringraziare tutti i presenti, illustra le ragioni della convocazione.

**Si passa a trattare il 2°) Punto all'o.d.g.: "Modifiche Statutarie ex D.lgvo 117/17"**

Il Presidente illustra la riforma del terzo settore ed all'uopo precisa che, così come previsto dal codice del terzo settore serve adeguare lo statuto della associazione **KEMONIA** alla legge 117/17.

Il Presidente, informa l'assemblea straordinaria di aver predisposto le modifiche dello statuto così come previsto dal D.Lvo 117/17 e ne dà lettura.

Dopo una breve discussione, il presidente mette ai voti il nuovo statuto adeguato al codice del terzo settore. L'Assemblea straordinaria approva all'unanimità il nuovo statuto, che fa parte integrante del presente verbale e dà mandato al Presidente per gli adempimenti amministrativi ed in particolare di procedere alla registrazione così come prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 117/17.

**Si passa a trattare il 3°) Punto all'o.d.g.: varie ed eventuali;**

Il Presidente ringrazia tutti i soci presenti per l'apporto e, nell'augurare a tutti buon lavoro, evidenzia che a breve sarà convocata una direzione per concordare le linee guida per lo sviluppo dell'associazione e la strategia per realizzare gli scopi statuari.

Il Presidente dell'assemblea, alle ore 19,20 non essendo null'altro da deliberare dichiara chiusi i lavori.  
Il Presente verbale viene letto ed approvato seduta stante.

Il Segretario

Il Presidente

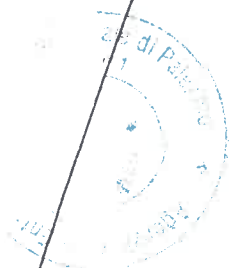
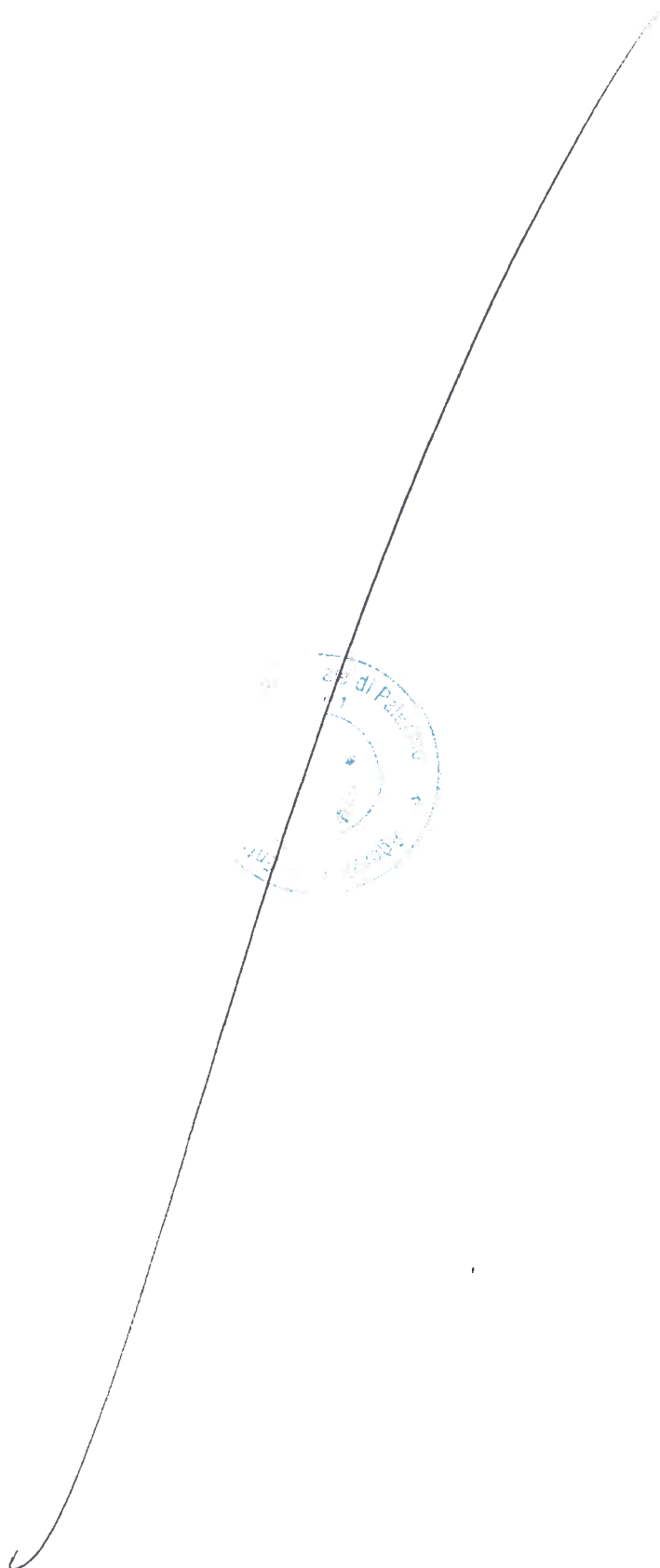
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo  
Ufficio Territoriale di Palermo 1

Registrato il 09/08/24 al n. 1901 serie 3

Pagato € 200,00



24/08/2024  
Patrizio Trunfo (\*)  
Firma su delega del Rettore Provinciale  
Domenico Lodato



**STATUTO**  
**“ASSOCIAZIONE KEMONIA”**  
**“ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE”**

**Art. 1 – DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA**

1- È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione denominata “**KEMONIA**” (d'ora in avanti Associazione).

2- L'Associazione ha sede in **PALERMO - Via FILIPPO PALADINI n. 7/B**

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

3- La durata dell'Associazione è illimitata

**Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITA'**

1- L'Associazione non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, culturali, sportive e nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

- la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- porre in essere iniziative, attraverso la realizzazione di specifici progetti, rivolte ad assicurare assistenza, anche in forma residenziale, per le persone meno abbienti, persone non autosufficienti, persone interessate da specifiche patologie psichiche, nei limiti delle norme vigenti in materia, per le persone anziane, per le persone, anche straniere, in condizione di emarginazione dipendente da eventi sociali oggettivi e soggettivi, nei limiti delle norme vigenti in materia, per le persone in età minorile, anche non autosufficienti;
- operare con personale adeguatamente qualificato e competente, nel settore dei servizi socio sanitari nel rispetto della legge, in materia di servizi sociali, in coerenza con le proprie finalità statuarie. L'Associazione svolge la propria attività a livello locale ed anche regionale, quale strumento di promozione, di difesa e tutela della salute dell'uomo, di partecipazione, di sensibilizzazione, di animazione e di testimonianza nel mondo socio-educativo, per dare una adeguata risposta ai reali bisogni dei cittadini in stato di bisogno e di sofferenza;
- la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
- la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
- la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
- l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
- lo svolgimento di attività nel settore di beneficenza, assistenza familiare, sociale, sanitaria nei confronti di persone con forte svantaggio sociale, a tal fine potrà convenzionarsi con il Banco



Alimentare per attivare ogni attività legata alla raccolta ed alla ridistribuzione dei alimenti raccolti attraverso una rete connessa di distribuzione quali Enti Caricativi, articolati in una varietà di tipologie di intervento che spaziano, in funzione dei beneficiari indigenti, dai singoli individui ai centri per l'assistenza continuativa a famiglie, alle strutture a comunità particolarmente bisognose, da quelle per anziani, ragazze madri, portatori di handicap, sino alle strutture residenziali per tossicodipendenti.

-costituzione di uno sportello informativo front-office aperto ad enti pubblici e/o privati e volto alla informazione e diffusione dei vari servizi pubblici resi al cittadino a vario titolo;

-la realizzazione di programmi di educazione scolastica e professionale, ivi compresi stages di perfezionamento da realizzare in quartieri svantaggiati;

-la realizzazione di programmi e/o interventi di informazione e di comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione alle popolazioni ai processi di democrazia, di cooperazione e di sviluppo.

-la promozione e la realizzazione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra zone non omogenee, con particolare riguardo a quelli tra i giovani e minori.

-la realizzazione di escursioni e gite sociali, anche con pernottamenti, rivolte a soggetti con forte svantaggio sociale favorendone così l'integrazione sociale.

-realizzare manifestazioni folcloristiche, spettacoli culturali di vario genere.

-realizzare un punto di riferimento per attività sportive e mantenere vivo il culto dell'ideale sportivo in gare non agonistiche, in tale ambito l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni in genere di tutte le discipline. L'Associazione per l'espletamento delle attività sportive rispetterà ogni condizione di sicurezza per i partecipanti.

-L'Associazione potrà anche concorrere verso iniziative nel campo della tutela ambientale tramite campagne di riciclaggio, formazione di conoscenza ecologica.

-l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.

Mentre per ciò che riguarda le attività sportive l'Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare attività sportive in genere non agonistiche, anche a scopo sociale, compresa l'attività didattica

2- L'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

- SI CONSIDERANO TUTTE LE LETTERE DI CUI AL CITATO ART. 5 COMMA 1 DEL TERZO SETTORE

3- L'Associazione può avviare attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 117/2017.

4- L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia,



assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

### **Art. 3 - SOCI**

1-Il numero dei soci è illimitato.

2- La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del Socio è annotata nel libro dei Soci.

3- In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

### **Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1-I soci hanno il diritto:

- di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- di partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- di essere eletti alle cariche sociali;
- di svolgere le attività comunemente concordate;
- di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
- di recedere con preavviso scritto di almeno 8 giorni dall'appartenenza all'Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

2-I soci hanno il dovere:

- di rispettare e far rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti.
- di versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

I soci che non abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto di patrimonio della stessa.

### **Art. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

1-La qualifica di socio si perde:

- per recesso;
- per esclusione;
- per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale;
- per causa di morte;

2-Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

3- Perdono la qualifica di Socio, per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni o che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.



Contro tale provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

4-I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

#### **Art. 6 - VOLONTARI**

1-Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando per libera scelta ed in modo personale attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente, per fini di solidarietà.

2-L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3-La qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

4-L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

#### **Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo,
- l'Organo di Controllo;
- Il revisore dei conti;

#### **Art. 8 - L'ASSEMBLEA**

1-L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

2-Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

3-Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci



aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

4-Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci aventi diritto.

5-Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

6-È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

7-La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente.

8-Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

9-Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

## **Art. 9 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;

## **Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 9 eletti fra i soci.



2-I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

### **Art. 11 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1-I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

2-In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

3-Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

4-Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

### **Art. 12 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a un giorno.

2-Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 15 giorni dalla richiesta.

3-Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

4-Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

### **Art. 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1-Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;

2-Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione;

3-Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;



- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

#### **Art. 14 - PRESIDENTE**

1-Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

2-E eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per 4 anni.

3-Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

4-In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

5-In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Art. 15 - SEGRETARIO**

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 - TESORIERE**

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

#### **Art. 17- ORGANO DI CONTROLLO**

1-L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

2-L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità



civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

3-Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

4-L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

5-L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica 4 anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

6-Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

7-Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

#### **Art.18 - REVISORE LEGALE DEI CONTI**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno ed in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **Art. 19 - PATRIMONIO**

1-Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 20, le entrate e le rendite comunque conseguite.

2-Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

3-È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente Statuto.

#### **Art. 20 - RISORSE ECONOMICHE**

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

-Contributi degli aderenti;



- Contributi dei privati;
- Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di attività o progetti specifici e documentati;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni, erogazioni, lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Beni mobili e immobili di proprietà;
- Eccedenze degli esercizi annuali;
- Fondo di riserva;
- Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- Attività commerciali e produttive marginali;
- Quote sociali;

#### **Art. 21 – ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

1-L'Associazione, in ottemperanza ai principi dell'art. 13 del D.lgs. 117 del 2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2-Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre.

3-L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

4-Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

5-Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali così come previsto dal D.Lgs 117/2017.

6-Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

7-Per ogni esercizio sociale il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato o pubblicato entro i termini previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 22- SCIoglimento**

1-Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste nell'art. 8.

2-In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

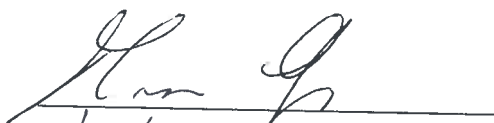
#### **Art. 23 – DISPOSIZIONI FINALI**



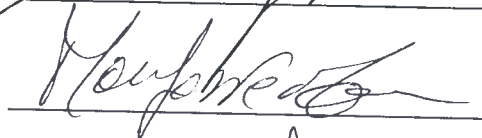
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal Codice del terzo settore e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

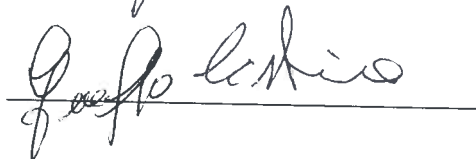
**MISSERI CALOGERO -PRESIDENTE**



**MONFORTE TERESA -VICE-PRESIDENTE**



**GNOFFO CRISTINA -SEGETARIO**



10/07/2023

